Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Martedì, 25 giugno 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVERTENZA

Date le attuali circostanze, alla edizione ordinaria della *Gazzetta Ufficiale* potrebbe fare seguito una edizione straordinaria con la stessa data e col numero successivo a quello dell'edizione ordinaria.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 148 DEL 25 GIUGNO 1940-XVIII:

Ministero delle corporazioni - Ufficio della proprietà intellettuale: Elenchi nn. 1 e 2 dei marchi di fabbrica e di commercio registrati nel 1940-XVIII.

(1852 - 2301).

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1939-XVII, n. 2249.
Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40.

N. 2249. R. decreto 22 luglio 1939, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col R. decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, e prorogata al 31 dicembre 1939-XVII, con l'art. 6 del R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 577, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 912, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1939-XVII

LEGGE 16 maggio 1940-XVIII, n. 625.
Autorizzazione alla costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 12.000.000 per la costruzione in Albania di un villaggio denominato « Littorio » per fornire di alloggi le famiglie dei connazionali rimpatriati per lavori di bonifica nel territorio di quello Stato.

Art. 2.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato ad apprestare con proprio decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1939-40.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 21 maggio 1940-XVIII, n. 626.
Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per provvedere alle attività previste dall'art. 4 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, emanato in applicazione del R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, sarà stanziata nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di L. 5.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'art. 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

Art. 2.

La facoltà di concedere il concorso negli interessi sulle operazioni di credito di cui all'art. 45 del testo unico delle leggi sulla pesca e all'art. 1 del R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1944-45.

Il predetto concorso che è da calcolare nei modi stabiliti dalle norme vigenti per le operazioni di credito agrario di miglioramento, è elevato alla misura del 2,50 per cento, relativamente alle operazioni per le quali sia fatta domanda successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e sempreché il periodo di ammortamento dei mutui non ecceda i 10 anni.

Rimane fermo il contributo del 2 per cento, rispetto alle operazioni previste dal 2° comma dell'art. 4 del citato R. decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.

Art. 3.

Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'art. 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'art. 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-1941, le seguenti somme:

Esercizio	1940-41	L. 100.000
»	1941-42	» 100.000
»	1942-43	» 100.000
»	1943-44	» 100.000
»	1944-45	» 100.000
»	1945-46	» 100.000
»	1946-47	» 620.000
»	1947-48	» 690.000
»	1948-49	» 750.000
»	1949-50	» 810.000
»	1950-51	» 700.000
»	1951-52	» 630.000
»	1952-53	» 540.000
»	1953-54	» 470.000
»	1954-55	» 260.000
»	1955-56	» 200.000
»	1956-57	» 100.000
»	1957-58	» 100.000

Art. 4.

I limiti annuali d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'art. 2 della presente legge, sono stabiliti come segue:

Esercizio 1940-41	. . . .	L. 200.000
» 1941-42	. . . .	» 200.000
» 1942-43	. . . .	» 200.000
» 1943-44	. . . .	» 200.000
» 1944-45	. . . .	» 200.000

Art. 5.

Per provvedere alle attività attribuite al Commissariato generale per la pesca dal R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, estranee a quelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sarà stanziata, a decorrere dall'esercizio 1940-41, nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze la somma annua di L. 2.000.000 rimanendo soppressa, a partire dallo stesso esercizio 1940-41, l'assegnazione di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla pesca.

Art. 6.

A decorrere dal prossimo esercizio finanziario è soppressa la ritenuta del 0,50 per cento sulle vendite nei mercati all'ingrosso del pesce, restando pertanto abrogato dalla data di cui sopra l'art. 4 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 397.

Art. 7.

Con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e di concerto con il Ministro per le finanze, verranno istituiti i ruoli organici del Commissariato generale per la pesca in rapporto ai servizi amministrativi e tecnici del Commissariato stesso. Con il medesimo provvedimento saranno ridotti i ruoli organici di altre Amministrazioni limitatamente al personale delle Amministrazioni stesse addetto ai servizi che siano stati trasferiti al Commissariato generale per la pesca.

Art. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto le somme occorrenti dal 1° gennaio 1940-XVIII per le spese relative all'applicazione dell'art. 7 del R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, e per le altre seguenti, inerenti al funzionamento del Commissariato generale:

a) indennità di carica al commissario e rimborso delle spese incontrate dallo stesso in occasione di viaggio nell'interesse del servizio;

b) stipendi ed assegni fissi al personale delle Capitanerie di porto messo fuori quadro per conto del Commissariato generale per la pesca;

c) spese per il funzionamento della segreteria particolare del commissario generale;

d) premi di operosità e di rendimento al personale;

e) indennità di missione per il personale che presta servizio presso gli organi centrali e provinciali del Commissariato e per il personale di altre Amministrazioni od estraneo alle Amministrazioni dello Stato, cui siano affidati particolari incarichi;

f) spese per il funzionamento di consigli e commissioni;

g) sussidi al personale;

h) fitto di locali e spese accessorie per la sede del Commissariato generale e per gli uffici dipendenti;

i) acquisto di pubblicazioni, abbonamento a riviste e spese casuali.

Con gli stessi decreti sarà disposta la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di altre Amministrazioni per le finalità indicate nel presente articolo, limitatamente alle spese finora sostenute dalle Amministrazioni stesse per i servizi della pesca e sarà provveduto alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI — SERENA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 maggio 1940-XVIII, n. 627.

Disposizioni relative all'attuazione di un programma straordinario di azione zootecnica ai fini autarchici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata l'attuazione di un piano di intensificazione delle iniziative dirette al miglioramento e all'incremento della produzione zootecnica di ogni specie, e alla difesa sanitaria del bestiame, ai fini dell'autarchia, e in base alle direttive di massima che saranno tracciate dalle Corporazioni della zootecnia e della pesca e dei tessili, e dal Comitato corporativo centrale.

Il piano di cui sopra viene formulato ed aggiornato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste d'intesa col Ministero dell'interno, sentito il settore della zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, ed attuato, sotto la guida ed il controllo dell'Amministrazione dell'agricoltura, per quanto concerne le attività tecniche ed economiche del piano stesso, nelle forme d'intervento previste dalle leggi 6 luglio 1912, n. 832, e 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e del Ministero dell'interno per le attività zooprofilattiche di cui al testo unico sulle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265.

Nella concessione di premi, sussidi e contributi e negli analoghi interventi previsti dalla presente legge e non compresi fra quelli di cui al successivo art. 14, concernenti gli incoraggiamenti alla produzione foraggera, saranno osservate, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331, che approva il regolamento per l'esecuzione della citata legge 6 luglio 1912, n. 832.

Art. 2.

I programmi di attività a favore della produzione zootecnica, prima di essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio provinciale delle corporazioni, agli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, sono formulati in apposita riunione dei componenti il Comitato direttivo della Sezione per la zootecnia del Consorzio provinciale fra i produttori dell'agricoltura, sotto la presidenza del capo dell'Ispettorato medesimo, che potrà, se del caso, avvalersi della facoltà derivatagli dal comma 2° dell'art. 13 del R. decreto 2 febbraio 1939-XVII, n. 175.

I programmi stessi vengono poi coordinati dagli ispettori compartimentali, e, sentito il Comitato zootecnico di cui al successivo art. 5, resi definitivi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui spetta stabilire gli indirizzi per il sistematico miglioramento della produzione zootecnica nazionale, anche ai fini della preventiva approvazione dei tori, cavalli ed asini stalloni, verri ed arieti.

Art. 3.

Le iniziative comprese nei programmi di cui al precedente articolo, vengono attuate dalla Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura, d'intesa e sotto la vigilanza tecnica degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, restando agli organi stessi il compito di curare direttamente le iniziative di prevalente carattere tecnico che saranno stabilite dal Ministero stesso.

Le attività intese al miglioramento della produzione equina che non siano svolte dall'Amministrazione dell'agricoltura, direttamente o attraverso alle dipendenti istituzioni, sono effettuate dalla Sezione suddetta, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e sotto la vigilanza tecnica dei depositi cavalli stalloni. Rimane salva l'applicazione delle norme contenute negli articoli 11 e 12 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, a favore dei consorzi di allevatori.

Il controllo amministrativo sull'attuazione delle iniziative di cui ai precedenti comma è esercitato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a mezzo anche degli Ispettorati compartimentali e provinciali e dei depositi cavalli stalloni.

Art. 4.

Ogni iniziativa di carattere zootecnico, al di fuori di quelle previste nei precedenti articoli o non compresa fra gli incoraggiamenti indicati nel successivo articolo 14, non potrà beneficiare di alcun contributo da parte dell'Amministrazione governativa. Analogamente non potrà beneficiare di alcun contributo di qualsiasi ente pubblico, anche di carattere sindacale, se non con espressa approvazione del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che la pronuncia di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato di cui all'art. 5 seguente.

Art. 5.

Il Comitato zootecnico, di cui alla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e al R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 118, ha il compito di dare pareri al Ministero dell'agricoltura e delle forte, in ordine alle direttive generali e particolari da seguire nelle attività volte al miglioramento qualitativo e produttivo del patrimonio zootecnico.

A questo fine il Comitato è così costituito:

il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, presidente;

il direttore generale dei piani della produzione, vicepresidente;

il vice-presidente della Corporazione della zootecnia e della pesca;

il presidente e il vice-presidente del settore per la zootecnia della Federazione nazionale dei consorzi fra i produttori dell'agricoltura;

il direttore del settore stesso;

il capo del servizio veterinario presso il Ministero dell'interno e il capo del servizio ippico e veterinario presso il Ministero della guerra;

tre funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al sesto e due di grado non inferiore all'ottavo, questi ultimi anche con funzioni di segretari.

Alle adunanze del Comitato sono invitati a partecipare, a seconda degli argomenti da trattare e della rispettiva competenza, i direttori degli istituti zootecnici, i titolari di zootecnia delle Regie università e gli ispettori agrari compartimentali.

In seno al Comitato funziona, per gli affari più urgenti e di minore rilievo, un sottocomitato la cui composizione sarà stabilita con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Il Consiglio zootecnico istituito con l'anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, è soppresso.

Art. 6.

La Sezione della zootecnia designa i nomi dei propri rappresentanti e degli eventuali supplenti chiamati, col criterio di particolare competenza, a partecipare alla Commissione provinciale e alle Commissioni locali per l'approvazione dei tori.

Il funzionario tecnico dell'Ispettorato preposto ai servizi zootecnici funziona quale segretario della Commissione provinciale e della Commissione locale.

Il regolamento per la visita dei tori, compilato dal Consiglio provinciale delle corporazioni, è approvato con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto col Ministro per le corporazioni.

La Commissione circoscrizionale per l'esame dei cavalli e degli asini stalloni è nominata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, ed è così costituita:

del direttore del deposito cavalli stalloni, con funzione di presidente;

di un allevatore estraneo alla zona di competenza della Commissione, con funzioni di vice-presidente. L'allevatore è designato dal settore della zootecnia;

del direttore del centro rifornimento quadrupedi e, per ogni provincia della circoscrizione, del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e del veterinario provinciale.

Alla Commissione partecipa, per ogni provincia, con voto consultivo, un rappresentante della Sezione della zootecnia, scelto col criterio di particolare competenza.

I membri della Commissione possono essere sostituiti da supplenti preventivamente designati.

Restano conseguentemente modificati, nei sensi suespressi, l'art. 5, i commi secondo e terzo dell'art. 15 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366, e l'art. 1 del R. decreto-legge 15 gennaio 1931-IX, n. 118.

Art. 7.

Nei regolamenti per la visita preventiva dei tori può essere prescritto, su proposta della Sezione della zootecnia, l'obbligo di una speciale autorizzazione per chi intenda impiantare e gestire una stazione pubblica di monta taurina. L'autorizzazione viene rilasciata dal Consiglio provinciale delle corporazioni su conforme parere della Commissione provinciale di cui all'art. 6.

Nell'autorizzazione sono indicati il termine di validità, nonchè le condizioni a cui il rilascio di essa è subordinato.

Per la inosservanza di tali condizioni l'autorizzazione può in ogni tempo essere revocata su proposta del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura in base a conforme parere della Commissione provinciale per l'approvazione dei tori.

Il contravventore è punito ai sensi dell'art. 8 della legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le corporazioni, potrà essere esteso l'obbligo dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ai tenutari di stazioni pubbliche di monta cavallina, asinina e suina, anche limitatamente ad una o più provincie. Con lo stesso decreto da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, saranno stabilite le norme di applicazione e le sanzioni relative, in base all'art. 19 della anzidetta legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Art. 9.

Nel certificato di approvazione dei tori, dei cavalli e degli asini stalloni, viene indicata la zona dove il riproduttore può essere impiegato, e che può essere limitata anche ad una sola parte della circoscrizione provinciale e vengono altresì stabiliti la razza o il tipo delle fattrici da sottoporre al salto.

Art. 10.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sentito il parere della Commissione circoscrizionale di cui all'art. 6, potrà, ove le esigenze del miglioramento ippico lo richiedano, essere disposto l'obbligo della castrazione per i cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta, appartenenti alla rispettiva circoscrizione.

Art. 11.

Per i tori, per i cavalli stalloni e per gli asini stalloni approvati per la monta per due anni consecutivi, si fa luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario del Comune, ove trattisi di tori e dal veterinario del deposito stalloni o da altro veterinario incaricato dal deposito stesso, ove trattisi di cavalli o di asini stalloni.

Art. 12.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, e da emanarsi a norma della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sentito il parere del Comitato di cui all'art. 5, potrà essere sancito l'obbligo della preventiva approvazione anche pei verri e per gli arieti destinati alla pubblica monta. Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme di applicazione e le relative sanzioni, entro il minimo di lire 50 ed il massimo di lire 200 di ammenda.

Art. 13.

I tori, i cavalli e gli asini stalloni, a chiunque appartenenti, per essere destinati alla fecondazione artificiale, debbono avere riportata l'approvazione prescritta per la monta dalla legge 29 giugno 1929-VII, n. 1366.

Chiunque adoperi tori, cavalli od asini stalloni per la fecondazione artificiale, non approvati ai sensi del precedente comma, è punito in base agli articoli 8 e 19 della legge medesima.

Ai fini zootecnici, le norme per il funzionamento degli impianti di fecondazione artificiale, di cui all'ordinanza del Ministro per l'interno 8 luglio 1938-XVI, saranno stabilite con decreto Reale, su proposta dei Ministri per l'interno e per l'agricoltura e foreste, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e sentito il Comitato zootecnico. Con lo stesso decreto saranno emanate le conseguenti disposizioni modificative ed integrative delle norme legislative vigenti sulla disciplina della monta pubblica e privata, e sarà fissata altresì la data di entrata in vigore del presente articolo.

Art. 14.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'attuazione del piano di cui all'art. 1, è autorizzato a concedere premi e contributi:

a) per incoraggiare la trasformazione dei pascoli e dei prati stabili in prati artificiali, l'aumento della produttività dei prati artificiali e la diffusione degli erbai, e per favorire, in genere, la maggiore volarizzazione della produzione foraggera;

b) per sussidiare la trasformazione agrario-colturale dei pascoli montani.

La misura e le modalità di concessione dei premi e dei contributi di cui al presente articolo saranno stabilite con decreto Reale su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il Comitato zootecnico, e con la procedura prescritta dall'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Restano salve le disposizioni degli articoli 38, 43 e seguenti del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, dovendosi in ogni caso escludere il cumulo dei benefici previsti dallo stesso Regio decreto con quelli considerati dal presente articolo.

Art. 15.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge e intese all'incremento della produzione zootecnica e alla difesa sanitaria del bestiame, nonchè per l'intensificazione di ogni attività interessante la produzione medesima, saranno stanziate le seguenti somme:

nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e foreste:

esercizio 1939-40 . . . . L. 1.650.000

negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

per ognuno degli esercizi dal 1940-41 al 1948-49 . . . . L. 30.000.000

esercizio 1949-50 . . . . » 27.650.000

La quota di lire 1.650.000 relativa all'esercizio 1939-40 è destinata alla concessione di maggiori contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni.

Alla distribuzione della rimanente somma di L. 297.650.000 fra le diverse attività di carattere ordinario che debbono essere intensificate e le nuove maggiori attività di carattere straordinario, sarà provveduto con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 16.

Per provvedere alle spese di cui alla presente legge, il diritto fisso di macellazione previsto dalla legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni, viene elevato, a partire

dal 1° luglio 1940-XVIII, di lire 11 per ogni capo bovino che non abbia alcun dente incisivo di adulto, e di lire 10 per tutti gli altri capi bovini.

Il maggior provento, detratto un decimo a favore del Comune, sarà versato in Tesoreria con imputazione al bilancio dell'entrata.

Per le modalità di riscossione e di versamento della maggiore quota del diritto fisso di cui sopra restano ferme le disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 19 dicembre 1912, n. 1395.

Art. 17.

Allo scopo di assicurare la necessaria vigilanza sullo svolgimento delle maggiori attività a favore della zootecnia, prevista nella presente legge, il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è autorizzato ad assumere non più di quattro avventizi, con le modalità, alle condizioni e col trattamento del Regio decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, ed entro il limite massimo di spesa di lire 40.000, che farà carico, a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII, al capitolo 36 dell'esercizio 1939-40, ed ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 18.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte, negli stati di previsione del Ministero dell'interno e del Ministero dell'agricoltura e foreste, le variazioni conseguenti alla applicazione della presente legge.

Art. 19.

E' data facoltà al Governo del Re di coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della presente legge con ogni altra disposizione vigente in materia zootecnica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 628.

Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da L. 300.000.000 a L. 600.000.000.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A.Ca.I.) da L. 300.000.000 a L. 600.000.000.

La somma di L. 300.000.000, da erogarsi, per metà entro il 30 settembre 1940-XVIII, e per il resto entro il 30 giugno 1941-XIX, potrà essere dallo Stato corrisposta all'Azienda in più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata dall'Azienda medesima.

Art. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno concorso alla costituzione del capitale aziendale o altri Istituti che ne facciano domanda.

La quota di partecipazione degli Istituti suddetti sarà determinata in misura tale da non superare, con l'aggiunta delle precedenti partecipazioni, il 40 per cento del capitale dell'Azienda.

Art. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 11 maggio 1940-XVIII, n. 629.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, col quale fu approvato il riordinamento della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione e delle Associazioni ad essa aderenti;

Vista la domanda con la quale la Confederazione suddetta ha chiesto il riconoscimento giuridico e l'approvazione dello statuto della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito agrario;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206, e la legge 5 febbraio 1934, n. 163;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito agrario e se ne approva lo statuto, secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1386, sono applicabili anche nei confronti della Federazione alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 422, *foglio* 92. — MANCINI

Statuto della Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito agrario

TITOLO I.

Costituzione - Scopi - Competenza.

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive norme integrative e modificative è costituita con sede in Roma la Federazione nazionale fascista degli Istituti di credito agrario.

Essa ha la rappresentanza, nell'ambito della sua competenza territoriale, degli appartenenti alla categoria per la quale è costituita.

La Federazione aderisce, in armonia col disposto dell'art. 7 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, alla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione.

Fanno parte della Federazione gli enti ed istituti assistenziali da essa eventualmente costituiti a norma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Art. 2.

La Federazione, nell'ambito della propria competenza, si propone:

a) di curare la tutela generale della categoria per cui è costituita;

b) di favorirne lo sviluppo tecnico ed economico in armonia con l'interesse generale della Nazione e della sua attività produttiva;

c) di studiare e di risolvere i problemi economici e sociali della categoria;

d) di stipulare contratti collettivi di lavoro ed accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che interessino la categoria rappresentata;

e) di promuovere, attuare o concorrere all'attuazione di qualsiasi iniziativa la quale tenda a curare l'assistenza, l'educazione tecnica, morale e nazionale dei soci e dei loro dipendenti, nonchè l'incremento ed il miglioramento della produzione;

f) di provvedere alla nomina o designazione di rappresentanti la categoria inquadrata nelle Corporazioni ed in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti o sia richiesta od ammessa;

g) di raccogliere ed elaborare tutti quegli elementi, notizie e dati relativi a questioni interessanti l'attività della categoria inquadrata;

h) di esercitare tutte quelle altre funzioni che siano ad essa demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle competenti Autorità e della Confederazione.

TITOLO II.

Soci.

Art. 3.

Possono far parte della Federazione, in qualità di soci, le aziende:

a) che svolgono attività rientranti nella competenza della Federazione;

b) che accettino di rispettare il presente statuto, nonchè i regolamenti e le altre norme che in base allo statuto siano anche in avvenire emanate;

c) i cui rappresentanti siano di buona condotta morale e politica, e posseggano gli altri requisiti di legge.

Art. 4.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al presidente della Federazione e deve contenere la dichiarazione esplicita di accettare tutte le norme del presente statuto, di impegnarsi al pagamento, oltre che dei contributi obbligatori, di quelli suppletivi che fossero deliberati a norma delle disposizioni di legge o degli statuti, ed infine di osservare scrupolosamente la disciplina sociale.

Art. 5.

Dell'ammissione dei soci decide il presidente della Federazione, sentito il Consiglio della federazione.

Contro la negata ammissione l'interessato ha il diritto di ricorrere alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Art. 6.

La domanda di iscrizione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari.

L'iscrizione vale per cinque anni consecutivi, e si intende tacitamente rinnovata per uguale tempo, per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non comunicate a mezzo di lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

Art. 7.

I soci non possono, sotto pena di espulsione, far parte contemporaneamente di associazioni di fatto costituite per gli stessi scopi sindacali.

Art. 8.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, le quali però non esonerano il socio dagli impegni assunti, se non nei modi o termini di cui al precedente articolo 6;

b) per espulsione, deliberata per i motivi e nei modi previsti dalle norme disciplinari;

c) per la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione.

Art. 9.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed al corrente coi versamenti dei contributi obbligatori e suppletivi.

I soci sono tenuti a fornire alla Federazione tutti gli elementi, notizie e dati, che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, o per disposizioni di organismi superiori. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate.

I soci sono tenuti ad informare la loro attività produttiva ai principi dell'ordinamento corporativo fascista; ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite, nei limiti della rispettiva competenza, dagli organi direttivi della Federazione; ad osservare altresì scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina sociale.

I soci, oltrechè essere tenuti a norma di legge alla piena osservanza delle clausole dei contratti collettivi e degli accordi economici stipulati dalla Federazione e dalla Confederazione, debbono informare la Federazione di tutte le controversie che sorgono fra essi ed i lavoratori dipendenti sia nell'applicazione delle clausole stabilite dai contratti collettivi e dagli accordi economici, sia in tutti gli altri casi concernenti i rapporti di lavoro.

I rapporti, nell'interesse dei soci, con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori per questioni comunque attinenti ai compiti della Federazione sono mantenuti, esclusivamente, per il tramite della Federazione.

TITOLO III.

Organizzazione periferica.

Art. 10.

La Federazione istituirà, per assicurare la rappresentanza periferica della categoria inquadrata, apposite delegazioni presso ogni Unione interprovinciale della Confederazione nella cui circoscrizione si trovino le sedi legali delle aziende rappresentate.

Ogni delegazione sarà retta da un delegato nominato ogni tre anni dal presidente della Federazione, e sostituibile alla scadenza di ogni triennio; il presidente provvederà altresì a conferire al delegato stesso i poteri necessari per assicurare la tutela degli interessi locali di categoria.

Nello svolgimento dei propri compiti le delegazioni si avvalgono dei servizi e dell'assistenza della Unione interprovinciale della Confederazione.

TITOLO IV.

Organi della Federazione.

Art. 11.

Sono organi della Federazione:

a) il Consiglio;
b) il presidente.

Consiglio.

Art. 12.

Il Consiglio si compone dei rappresentanti delle aziende associate, designati dalle aziende in ragione di uno per ciascuna di esse.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri.

Alle riunioni del Consiglio partecipano senza voto deliberativo, i sindaci.

Il Consiglio si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente stesso o ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti o dai sindaci.

La convocazione è fatta mediante avvisi scritti, diramati almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione a tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni, e la comunicazione dovrà essere fatta per telegramma.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 13.

Il Consiglio ha il compito:

a) di curare il conseguimento dei fini statutari della Federazione;

b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Federazione. In tale sede il Consiglio può delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso le modificazioni che fossero richieste per l'approvazione del bilancio in sede tutoria;

c) di deliberare, non oltre il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul conto consuntivo della Federazione;

d) di eleggere, ogni tre anni, nel suo seno, il presidente, ed il vice presidente della Federazione;

e) di nominare, per ogni esercizio finanziario, un collegio di tre sindaci i quali devono essere scelti secondo le norme di cui all'art. 23 della legge 18 gennaio 1934, n. 293;

f) di deliberare eventualmente l'applicazione di contributi suppletivi, nei limiti e con le modalità stabilite dal R. decreto-legge 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

g) di deliberare sui criteri informatori dei contratti collettivi di lavoro e degli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi che debbono essere stipulati dalla Federazione;

h) di provvedere alle nomine e designazioni di cui all'art. 2 lett. *f*), del presente statuto;

i) di deliberare su tutti gli atti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

l) di deliberare sui provvedimenti disciplinari attribuiti alla sua competenza a norma del titolo VII del presente statuto; e in tale circostanza il socio sottoposto al procedimento non potrà assistere alla discussione relativa nè dare il proprio voto;

m) di deliberare sulle modifiche al presente statuto;

n) di adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso deferite dal presente statuto, dagli organismi superiori e dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni delle competenti autorità.

Le deliberazioni di cui alla lettera *f*) ed alla lettera *m*) debbono essere adottate da almeno due terzi dei componenti in carica.

Il Consiglio ha facoltà di costituire speciali organi tecnico-economici, aventi il compito di esaminare i problemi particolari all'attività per cui sono costituiti, e di formulare voti e proporre risoluzioni agli organi della Federazione.

Le deliberazioni relative alla costituzione di detti organi sono soggette all'approvazione del Ministero delle corporazioni, al quale debbono essere trasmesse dalla Confederazione con le eventuali osservazioni.

In ogni caso la rappresentanza legale spetta, nei rapporti esterni, esclusivamente al presidente.

Presidente.

Art. 14.

Il presidente è eletto dal Consiglio.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il presidente dirige e rappresenta la Federazione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente statuto o che gli siano delegate dal Consiglio e dalla Confederazione.

E' di diritto presidente del Consiglio.

La nomina del presidente diventa definitiva dopo l'approvazione a termine di legge. L'approvazione è richiesta dal presidente della Confederazione.

In caso di impedimento od assenza il presidente è sostituito, in tutte le attribuzioni stabilite dal presente statuto, dal vice presidente.

Il vice presidente è eletto dal Consiglio, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 15.

Possono coprire cariche sociali coloro che appartengono alla categoria rappresentata dalla Federazione o che comunque ne siano la espressione.

I dirigenti della Federazione non possono rivestire cariche analoghe presso altre associazioni sindacali.

Il Ministero delle corporazioni potrà consentire che, ove necessario, sia derogato alle disposizioni di cui ai precedenti comma.

TITOLO V.

Patrimonio sociale, amministrazione e bilanci.

Art. 16.

Il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni o comunque vengano in possesso della Federazione;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate;

c) dal fondo di garanzia di cui all'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio, a cura del presidente, l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 17.

Le entrate della Federazione sono costituite:

a) dall'ammontare dei contributi obbligatori e suppletivi ad essa spettanti;

b) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;

c) dalle somme da essa incassate per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo (donazioni, diritti, ritenute, vendite di pubblicazioni, ecc.).

Una parte dei proventi dei contributi spettanti alla Federazione deve essere annualmente prelevata e devoluta a norma dell'art. 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive variazioni, a costituire il fondo di garanzia di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente.

Per l'impiego delle somme eccedenti i bisogni ordinari dovranno seguirsi le disposizioni di cui all'art. 27 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 18.

Sono spese obbligatorie:

a) le spese generali (personale, fitti, riscaldamento, illuminazione, cancelleria, posta, telegrafo, telefono, imposte, tasse, indennità di viaggio, trasporti), le spese per l'organizzazione sindacale, per l'assistenza economica, sociale, morale e religiosa, per la educazione nazionale e per la istruzione professionale dei soci;

b) i contributi a favore dell'Opera nazionale dopolavoro, dell'Opera nazionale maternità ed infanzia, della Gioventù italiana del Littorio, del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

c) le altre spese dichiarate obbligatorie, da leggi, regolamenti o determinazioni delle competenti autorità.

Tutte le altre spese sono facoltative, l'ammontare complessivo delle quali non potrà eccedere, in nessun caso, il 20 % delle entrate effettive ordinarie della Federazione.

Dette spese facoltative debbono avere per oggetto servizi od uffizi di pubblica utilità nell'interesse delle categorie rappresentate.

Art. 19.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonchè per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'articolo 29 del R. decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui allo stesso Regio decreto-legge.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 del predetto Regio decreto-legge.

Art. 20.

La Federazione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è costituita la Federazione.

TITOLO VI.

Regolamento dei rapporti di lavoro e dei rapporti economici collettivi.

Art. 21.

La Federazione stipula i contratti collettivi di lavoro e gli accordi per il regolamento dei rapporti economici collettivi aventi efficacia per la categoria rappresentata.

I contratti collettivi di lavoro sono firmati dal presidente della Federazione quale legale rappresentante di essa o da persona munita di mandato speciale.

La Confederazione, ove lo ritenga opportuno, può intervenire per assistere la Federazione nella discussione e conclusione dei contratti di cui ai comma precedenti.

TITOLO VII.

Disposizioni disciplinari.

Art. 22.

Il presidente della Federazione ha facoltà di applicare la censura ai soci che vengano meno ai doveri di buoni cittadini italiani, che non osservino le clausole dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, non ottemperino agli obblighi loro imposti dal presente statuto, dalle norme, istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori.

La censura deve essere comunicata per iscritto e deve essere debitamente motivata.

Contro tale provvedimento il socio ha diritto di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 23.

Il Consiglio della federazione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale per un periodo non superiore a tre mesi al socio il quale violi gli obblighi ad esso derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dal presente statuto, nonchè dalle istruzioni e deliberazioni della Federazione e degli organismi superiori, oppure, dopo l'applicazione della censura, non si uniformi alle direttive eventualmente impartitegli. La sospensione può essere altresì applicata a carico dei soci che siano recidivi nelle mancanze che dettero luogo all'applicazione della censura.

Prima di applicare la sospensione debbono contestarsi al socio, con lettera raccomandata, gli addebiti dandogli un termine non minore di otto giorni per presentare le giustificazioni.

Trascorso il detto termine, il Consiglio della federazione provvederà con deliberazione motivata, da comunicare allo interessato che ha diritto di farsene rilasciare copia integrale.

Contro il provvedimento di sospensione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione.

Art. 24.

Il presidente della Federazione, sentito il Consiglio ha facoltà di deliberare la espulsione di un socio:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per compimento di atti che abbiano recato nocumento agli interessi morali e materiali dell'organizzazione;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi altra mancanza che dimostri difetto di sentimento nazionale e di senso morale;

d) per manifestazioni compiute, in qualsiasi occasione, che pongano il socio in condizione di incompatibilità con le generali direttive del Governo.

Prima di usare la facoltà di cui sopra, il Consiglio dovrà contestare al socio gli addebiti nei modi previsti dall'articolo precedente.

L'espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi maturati e non riscossi.

Contro il provvedimento di espulsione l'interessato ha facoltà di ricorrere al presidente della Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie e transitorie.

Art. 25.

Le modifiche al presente statuto possono essere proposte dal presidente, o da un terzo dei componenti il Consiglio. In questo ultimo caso esse debbono essere formulate per iscritto e preventivamente comunicate al presidente.

Sulle proposte di modifiche dovrà deliberare il Consiglio.

Le relative deliberazioni non saranno valide se non siano prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. E' salva in ogni caso l'approvazione delle modifiche stesse a norma di legge.

Art. 26.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Pacentro nella Cassa di risparmio dell'Aquila.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Pacentro nella Cassa di risparmio dell'Aquila;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Pacentro nella Cassa di risparmio dell'Aquila, disposta con il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Pacentro;

2) incameramento, da parte della Cassa di risparmio dell'Aquila, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Pacentro;

3) impegno, da parte della Cassa di risparmio sopraindicata, di attenersi al disposto dell'art. 14 del R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, destinando a favore delle opere di assistenza del comune di Pacentro una quota degli utili annuali disponibili per la beneficenza, da stabilire in relazione al patrimonio rilevato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2330)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 17 giugno 1940-XVIII.

Condizioni di incorporazione del Monte di credito su pegno di Marostica nel Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto l'art. 47, comma 1° del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, con il quale è stata disposta la incorporazione del Monte di credito su pegno di Marostica nel Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa;

Sentito il Comitato per l'esercizio della funzione consultiva, Sezione del credito, della Corporazione della previdenza e del credito;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione del Monte di credito su pegno di Marostica nel Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, disposta con il R. decreto 22 aprile 1940-XVIII, avrà luogo alle condizioni seguenti:

1) assunzione, da parte del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, di tutte le attività e le passività del Monte di credito su pegno di Marostica;

2) incameramento, da parte del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, del patrimonio del Monte di credito su pegno di Marostica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 giugno 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2334)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

121° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del Regio decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 26 marzo 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 3, con il quale alla Società Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, con sede in Genova, è accordata, per anni novanta, la concessione della miniera di ferro « Petazza e Costa », sita in territorio del comune di Malonno, provincia di Brescia.

Decreto Ministeriale 20 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 97, con il quale al sig. Giovanni Barbieri, domiciliato in Casamicciola, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare la sorgente di acqua termominerale sita in località denominata « Valle del Tamburo », in territorio del comune di Casamicciola, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 20 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 95, con il quale alla Montecatini Soc. Generale per l'Industria Mineraria e Chimica è concesssa per anni trenta la facoltà di coltivare il giacimento di zolfo sito in località denominata « Caparucci » in territorio dei comuni di Arcevia e Sassoferrato, provincia di Ancona.

Decreto Ministeriale 20 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 96, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Poggio del Mandrione » accordata per la durata di anni 30 (trenta) alla Società in accomandita semplice Calce e Cementi del Bisenzio Luigi Banci-Buonamici & C. col decreto Ministeriale 25 novembre 1931 è intestato alla S. A. Calci e Cementi del Bisenzio, con sede in Prato.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 141, con il quale la quota di 6,19 centesimi dell'intera quota di cointeressenza spettante al sig. Licata Salvatore sulla concessione temporanea della miniera di zolfo « Montagna Mintini » sita in territorio di Aragona, prov. di Agrigento, è trasferita alla signora Francesca Papia in Orestano.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 134, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Vicaria II » trasferita alla S. A. Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, col decreto Ministeriale 5 settembre 1936, è trasferita ed intestata alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 135, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Vicaria » trasferita alla S. A. Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, col decreto Ministeriale 5 settembre 1936, è trasferita ed intestata alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 136, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pozzetto Nord » trasferita alla S. A. Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, col decreto Ministeriale 28 settembre 1936, è trasferita ed intestata alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 137, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Pozzetto », trasferita alla S. A. Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, col decreto Ministeriale 30 ottobre 1936-XV, è trasferita ed intestata alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 138, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento denominata « Costabianca » trasferita alla S. A. Natale Ferrari Cementi Serralunga Casale, col decreto Ministeriale 5 settembre 1936, è trasferita ed intestata alla S. A. « Eternit » Pietra Artificiale, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 145, con il quale ai signori Covelli Ercole, Raffaele, Raffaelina fu Luigi da Cotronei, rappresentati dal primo, domiciliato in Catanzaro è concessa per anni sessanta la facoltà di utilizzare le sorgenti idro-termo-minerali site in località denominata « Bruciarello », in territorio del comune di Caccuri, in provincia di Catanzaro.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 105, col quale la quota di compartecipazione spettante alla Società an. Ilva Alti Forni

e Acciaierie d'Italia, sulla concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Desiderata e Figazzina », sita in territorio del comune di Schilpario, provincia di Bergamo, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 106, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Garzeto », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, della quale è titolare la Società Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 107, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Pisogne », sita in territorio del comune di Pisogne, provincia di Brescia, della quale è titolare la Società Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 108, con il quale la concessione perpetua della diniera di ferro denominata « Monte Rosso », sita in territorio del comune di Sassari, provincia di Sassari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 109, col quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Monte Rombolo », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 110, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Monte Trudda », sita in territorio del comune di Sassari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 111, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Brunone », sita in territorio del comune di Valbondione, provincia di Bergamo, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 112, con il quale la concessione perpetua della miniera di argento e piombo denominata « Serra S'Ilixi » sita in territorio dei comuni di Sinnai e Burcei, provincia di Cagliari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede a Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 113, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Gabar » sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 114, con il quale la concessione perpetua denominata « Romita », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 115, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Perda Niedda », sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 116, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Monte Spinosa », sita in territorio del comune di Campiglia Marittima, provincia di Livorno, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 117, con il quale la concessione per anni novanta della miniera di ferro denominata « Gaviera », sita in territorio del comune di Paisco Loveno, provincia di Brescia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 118, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Valdaspra », sita in territorio del comune di Massa Marittima, provincia di Grosseto, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla Soc. An. Mineraria Siderurgica « Ferromin ». con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 119, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Bottisina », sita in territorio del comune di Capo di Ponte, provincia di Brescia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 120, con il quale la concessione per anni novanta della miniera di manganese denominata « Gambatesa Nuova », sita in territorio dei comuni di Nè e Maisana, provincia di Genova e La Spezia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 121, con il quale la concessione perpetua della miniera di argento e piombo, denominata « Nicola Secci », sita in territorio dei comuni di Burcei e S. Vito, provincia di Cagliari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S.A . Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 122, con il quale la concessione perpetua della miniera di scorie ferrifere « Baratti », sita in territorio del comune di Piombino, provincia di Livorno, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 123, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Canaglia », sita in territorio del comune di Sassari, provincia di Sassari, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla Soc. An. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 124, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Monte Vigna, sita in territorio del comune di Fiumenero, provincia di Bergamo, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 27 aprile 1940, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 125, con il quale la concessione perpetua della miniera di ferro denominata « Alfredo », sita in territorio del comune di Bovegno, provincia di Brescia, della quale è titolare la Soc. Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia, è trasferita ed intestata alla S. A. Mineraria Siderurgica « Ferromin », con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 7 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 170, con il quale l'area della concessione « Monte Pincio », accordata col decreto Ministeriale 20 ottobre 1939-XVII, per la coltivazione di giacimenti di minerale di zolfo, nella località omonima del comune di Mercatino Marecchia (Pesaro), è sostituita dal poligono, rappresentato da linee rette segnate con tratti e punti rossi e congiungenti i vertici A. B. C. D. E. F. G. I. sul piano alla scala 1: 5000, vistato il 23 ottobre 1931 dall'ingegnere capo dell'Ufficio minerario di Bologna, giusta i verbali di delimitazione, redatti sotto le date 23 ottobre 1931 e 29 gennaio 1940.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 193, con il quale la concessione della miniera di lignite sita in località « Montelifre », in territorio del comune di S. Giovanni d'Asso, provincia di Siena, accordata per la durala di anni venti alla sig.ra Giovanna Vivian Fregoli col decreto Ministeriale 25 gennaio 1939, è trasferita ed intestata alla Società Commerciale Industrie Estrattive, con sede in Genova.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 192, con il quale la concessione perpetua della miniera di marna da cemento sita in località « Cà Bercio Cà Bonoro », in territorio del comune di Ubiale Clanezzo, provincia di Bergamo, trasferita alla S. A. «Cementerie Alta Italia col decreto Ministeriale 7 giugno 1937, è trasferita ed intestata alla Società « Italcementi », Fabbriche Riunite Cemento, con sede in Bergamo.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 190, con il quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Zerbi Ovest », sita in territorio del comune di Pontestura, provincia di Alessandria, accordata in perpetuo al defunto Martinotti Federico col decreto Ministeriale 2 maggio 1931, è intestata al sig. Martinotti Zefferino, domiciliato in Pontestura.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 190, con il quale la concessione della miniera di leucite denominata « Canonica Sugano », trasferita alla S. A. Mineraria Triestina col decreto Ministeriale 1° dicembre 1933, è trasferita ed intestata alla S. A. Leuciti Potassa Alluminio (S.A.L.P.A.), con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 20 maggio 1940, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1940, registro 13 Corporazioni, foglio 189, con il quale la concessione della miniera di lignite sita in località denominata « Poggio D'Avane », in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo, trasferita a favore della S. A. Consorzio Approvvigionamenti Esercizi Industriali col decreto Ministeriale 5 aprile 1937, è trasferita ed intestata alla S. A. Miniere e Carboni, con sede in Casale Monferrato.

(2324)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 giugno 1940-XVIII - N. 139

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	444,85
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,49
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7088
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Id. 3,50 % (1902)	70,20
Id. 3,00 % Lordo	60,05
Id. 5 % (1935)	93,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	71,60
Id. Id. 5 % (1936)	94,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,10
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1941	90,775
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,225
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,15
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 giugno 1940-XVIII - N. 140

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	447,60
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	44,75
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7009
Romania (Leu). conto globale	13,9431	—
Romania (Leu). id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu). id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	74,125
Id. 3,50 % (1902)	70,40
Id. 3,00 % Lordo	60,575
Id. 5 % (1935)	94,15
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,15
Id. Id. 5 % (1936)	95,15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,20
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	90,725
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	93,55
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	93,375
Id. Id. 5 % - Id. 1944	96,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 1949

Si notifica che a norma del decreto 10 aprile 1940-XVIII del Ministero delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 12 aprile detto, nel giorno di lunedì 15 luglio 1940-XVIII, alle ore 9, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000, di L. 500.000, di L. 100.000, di L. 50.000 e di L. 10.000, ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventotto serie scadenti il 15 febbraio 1949-XXVII, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20.

Il giorno 11 dello stesso mese di luglio, alle ore 9, pure in una sala al piano terreno della Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223, del 26 settembre 1931-IX, e, ove non siano terminate nel detto giorno 11 luglio, continueranno nei giorni successivi nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 20 giugno 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2318)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffide per smarrimento di certificati di rendita

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Redimibile 3,50 %	261297 Solo per la proprietà	Viganò Pierina fu Eugenio, minore sotto la patria potestà della madre Pirovano Giulia fu Davide, ved. Viganò, dom. a Monticello (Como), con usufrutto vit. a favore di Pirovano Giulia fu Davide . . . . L.	213, 50
Id.	445292 445293 Solo per la proprietà	Girandola Michele di Giuseppe, dom. in America, con usufrutto vit. a favore di Girandola Giuseppe, dom. in Ottaiano (Napoli) . . . . »	574 — 1134 —
Id.	513553	Scardino Vincenza di Alberto, moglie di Caianello Vincenzo di Antonino, dom. a Napoli, vincolato per dote della titolare. »	7000 —
Consolidato 3,50 %	522215	Bellosta Rachele fu Davide, nubile dom. in Torino . . . . »	234, 50
P. N. 4,50 %	13177	Scurati Manzoni Giuseppe, Angelina e Luigia fu Riccardo, minori sotto la patria potestà della madre Santagostino Angela di Luigi, ved. Scurati Manzoni Riccardo, dom. in Milano . »	2250 —
Consolidato 5 %	415724 Solo per la proprietà	Congregazione di carità di Envie (Cuneo), con usufrutto vit. a favore di Ruffinengo Maria fu Francesco . . . . . . »	565 —
Redimibile 3,50 %	395338 Per la propr. e l'usufr.	Margary Armando fu Riccardo, minore sotto la patria potestà della madre Rogate Enrica fu Felice, ved. Margary Riccardo, dom. a Torino, con usufrutto vit. a favore di Rogate Enrica »	420 —
Id.	395337 Per la propr. e l'usufr.	Margary Maria fu Riccardo, minore, ecc. come sopra, con usufrutto come sopra . . . . »	420 —
Id.	493189	Margary Maria-Armanda fu Riccardo minore sotto la patria potestà della madre Rogate Enrica fu Felice, ved. Margary, dom. in Torino . . . . »	150, 50
Id.	493190	Margary Armando-Felice fu Riccardo minore sotto la patria potestà della madre Rogate Enrica fu Felice, ved. Margary Riccardo, dom. in Torino . . . . »	147 —
Id.	170375 Solo per la proprietà	Cortella Catterina fu Ernesto, moglie di De Barbieri Achille, dom. a Castelletto d'Orba (Alessandria), con usufrutto vit. a favore di Tessitore Maria di Antonio, ved. di Cortella Ernesto, dom. a Candia Canavese (Torino) . . . . »	381, 50
Id.	184696 Solo per la proprietà	Rago Graziella fu Raffaele, minore sotto la patria potestà della madre Lussiatti Maria di Giorgio, ved. di Rago Raffaele, dom. a Udine, con usufrutto vit. a favore di Da Ponte Antonia fu Giuseppe . . . . »	315 —
Id.	184695 Solo per la proprietà	Rago Vincenzo fu Raffaele, minore ecc. come sopra, con usufrutto come sopra . . . . »	595 —
Consolidato 3,50 %	787120	Cagnetta Michele fu Ferdinando, dom. in Roma . . . . »	1190 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 6 febbraio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(603)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Autorizzazione al Banco di Napoli a sostituirsi alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Casalbordino, Ortona a Mare, San Vito Chietino, Caramanico, Torre de' Passeri, Castelli, Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduta la convenzione stipulata in data 21 giugno 1940-XVIII fra il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, e la Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Casalbordino, Ortona a Mare, San Vito Chietino (prov. di Chieti), Caramanico, Torre de' Passeri (prov. di Pescara), Castelli, Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi (prov. di Teramo);

Autorizza

il Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, a sostituirsi, in conformità della convenzione indicata nelle premesse, alla Banca delle Marche e degli Abruzzi, società anonima con sede in Ancona, nell'esercizio delle filiali di Casalbordino, Ortona a Mare, San Vito Chietino, Caramanico, Torre de' Passeri, Castelli, Mosciano Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi.
Le sostituzioni anzidette avverranno a decorrere dal 26 giugno 1940-XVIII.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 giugno 1940-XVIII

V. Azzolini

(2354)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli, in liquidazione, con sede in Mussomeli (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1936-XIV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa agricola del combattente di Mussomeli, con sede nel comune di Mussomeli (Caltanissetta), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII con il quale si è nominato il rag. Sante Longo commissario liquidatore della suindicata Cassa agricola;
Considerato che in seguito al richiamo alle armi del predetto commissario liquidatore è necessario procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli, avente sede nel comune di Mussomeli (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione del rag. Sante Longo.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

V. Azzolini

(2355)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Palena, in liquidazione, con sede in Palena (Chieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 11 maggio 1939-XVII, con il quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Palena (Chieti), secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 11 maggio 1939-XVII col quale si è nominato l'avv. Andrea D'Andrea commissario liquidatore della Cassa rurale suindicata;
Considerato che il cennato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Ercole Rocchetti è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di prestiti di Palena, avente sede nel comune di Palena (Chieti), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dell'avv. Andrea D'Andrea.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 giugno 1940-XVIII

V. Azzolini

(2356)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Revoca dei concorsi a borse per studi di perfezionamento nel Regno ed all'estero, a favore di laureati dalle varie facoltà universitarie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il decreto Ministeriale in data 26 gennaio 1940-XVIII, col quale fu indetto il concorso per il conferimento di otto borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno per l'anno accademico 1940-41-XIX;
Veduto il decreto Ministeriale, pure in data 26 gennaio 1940-XVIII, col quale fu indetto il concorso per il conferimento di 16 borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore straniero, per l'anno accademico 1940-41-XIX;
Ritenuta la necessità, nelle presenti circostanze di revocare detti concorsi;

Decreta:

Sono revocati e resi di nessuno effetto i concorsi, di cui alle premesse del presente decreto.

Roma, addì 15 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: Bottai

(2358)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria delle concorrenti a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 69 del testo unico leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1) Gaspari Maria . . . . . . punti 67,50/100
2) Faverzini Erminia . . . . . » 63,10 »
3) Bertoletti Margherita . . . . » 60,55 »
4) Pelati Laura . . . . » 59,68 »
5) Cavallaro Maria . . . . . . » 59,55 »
6) Dolcetti Elena . . . . » 59,06 »
7) Garelli Lia . . . . » 58,75 »
8) Ripa Maria . . . . » 58,43 »
9) Della Bona Lucia . . . . . . » 57,81 »
10) Bocchi Vanda . . . . » 57,43 »
11) Pizzamiglio Maria . . . . . » 56,50 »
12) Gnutti Maria . . . . » 55,87 »
13) Merlo Sofia . . . . » 55,81 »
14) Gatti Antonietta . . . . . . » 55,81 »
15) Davo Maria . . . . » 55,50 »
16) Pedroni Alma . . . . » 55,18 »
17) Garaboldi Lina . . . . » 55 — »
18) Cavagna Lea . . . . » 54,93 »
19) Borelli Elsa . . . . » 54,62 »
20) Danesi Isabella . . . . . . » 54,06 »
21) Missaglia Elisabetta . . . . . » 54,06 »
22) Marchesini Teresa . . . . . » 53,75 »
23) Lodigiani Ermelinda . . . . . » 53,37 »
24) Savi Teresa . . . . » 53,06 »
25) Pina Adele . . . . » 53,06 »
26) Morelli Aldina . . . . » 52,93 »
27) Rovea Luigia . . . . » 52,68 »
28) Righini Adespina . . . . . . » 52,65 »
29) Anselmi Angela . . . . » 52,50 »
30) Bonomi Celeste . . . . » 52,50 »
31) Cabassi Cesarina . . . . . . » 52,18 »
32) Rodighiero Emma . . . . . . » 52,18 »
33) Leali Pasqua . . . . » 52,12 »
34) Lucini Maria . . . . » 52,06 »
35) Maffeis Cesira . . . . » 51,87 »
36) Pocchiesa Maria . . . . . . » 51,81 »
37) Verin Alvisa . . . . » 51,50 »
38) Coltro Antonietta . . . . . . » 51,25 »
39) Pareschi Giuseppina . . . . . » 50,87 »
40) Accorsi Nella . . . . » 50,87 »
41) Tilola Giovanna . . . . . . » 50,81 »
42) Butturini Angela . . . . . . » 50,81 »
43) Fasanini Caterina . . . . . . » 50,50 »
44) Bianchini Celeste . . . . . . » 50,37 »
45) Alberti Adelina . . . . » 50,15 »
46) Bregoli Domenica . . . . . . » 49,12 »
47) Oneda Maria . . . . » 48,93 »
48) Moscatelli Marina . . . . . . » 48,87 »
49) Galli Maria . . . . » 47,87 »
50) Brunetti Rosa . . . . » 47,87 »
51) Bariselli Rosa . . . . » 47,75 »
52) Albertini Anna . . . . » 47,37 »
53) Boggiani Pierina . . . . . punti 47,12/100
54) Nicolotti Quirina . . . . . . » 46,87 »
55) Gatti Teresa . . . . » 46,50 »
56) Maffeis Elvira . . . . » 46,25 »
57) De Santi Norma . . . . . . » 44,87 »
58) Coceano Maria . . . . » 44,25 »
59) Bortolotti Agnese . . . . . . » 43,75 »
60) Domenighini Erminia . . . . . » 43,25 »
61) Rizzardelli Bruna . . . . . . » 42,50 »
62) Bonomi Regina . . . . » 40,62 »
63) Gardoni Emilia . . . . » 40,62 »

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TÒFFANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Brescia al 30 novembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938 le seguenti ostetriche, che sono, quindi, designate per la nomina nella condotta a fianco indicata:

1) Gaspari Maria, Palazzolo sull'Oglio;
2) Faverzini Erminia, Ghedi;
3) Bertoletti Margherita, Salò;
4) Pelati Laura, Capriolo;
5) Cavallaro Maria, Nave;
6) Dolcetti Elena, senza sede perchè già assegnata quella richiesta;
7) Garelli Lia, Urago d'Oglio;
8) Ripa Maria, senza sede perchè già assegnata quella richiesta;
9) Della Bona Lucia, Offlaga;
10) Bocchi Vanda, Iseo;
11) Pizzamiglio Maria, Bedizzole;
12) Gnutti Maria, Rezzato;
13) Merlo Sofia, Rudiano;
14) Gatti Antonietta, Pertica Bassa - Lavenone;
15) Davo Maria, senza sede perchè già assegnate quelle richieste;
16) Pedroni Alma, senza sede perchè già assegnata quella richiesta;
17) Garaboldi Lina, Castelcovati;
18) Cavagna Lea, Cedegolo.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 3 giugno 1940-XVIII

Il prefetto: TÒFFANO

(2292)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.